



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 31-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:50**, presso la sede comunale, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott.ssa MILENA MENCARELLI**, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa MARINA DEL RY**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 16** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
ORLANDI EMILIANA	P	BOCCA GIOVANNI	P
ALPINOLI ELENA	P	CALLEGARI MICHELA	A
MENCARELLI MILENA	P	SPAGNOLI ANDREA	P
FONTANA ENRICO	P	MASSI VALENTINA	P
SPINETTI ANDREA	P	SANTINI CORRADO	P
TINFENA GIANLUCA	P	RIGHI BRUNELLA	P
ZUBELLI GIUSEPPE	P	ROMEO SALVATORE	P
BERNABO' ENZO	P	COSSU DEBORA	P
ROFFO TIZIANA	P		

In qualità di Assessore esterno, non facente parte del Consiglio, risulta altresì:

SACCHI LAURA	A
--------------	---

Alle ore 21.30 è rientrato l'Assessore Andrea Spinetti, pertanto il numero dei presenti sale a 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali ultime categorie l'imposta resta dovuta;
- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);
- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria;
- l'art 1 comma da 380 a 386 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
- la suddetta legge 147/2013, all'art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- il comma 669 della legge n.147/2013 così come sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 2015 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che, ai sensi dell'art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall'art 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 e dalla legge n. 208/2015 **l'IMU non si applica:**

- a. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché

- dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto fattispecie assimilata all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
 - g. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
 - i. ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Dato atto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Dato atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge ;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e della Legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014 l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2015, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata dal D.L. n.16/2014 e dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- l'ammontare del gettito generato dall'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere interamente utilizzato per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Considerato che il comma 42 dell'art. 1 della Legge 11/12/2016 n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, attraverso la modifica del comma 26

della legge di Stabilità 2016 , estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti Locali;

Rilevato che

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che

Il gettito TASI è destinato a parziale copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al redigendo Bilancio di Previsione 2017, ammontanti complessivamente a 692.038,86, di cui 668.038,86 come trasferimenti dallo Stato:

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 273.906,55
Illuminazione pubblica euro	Euro 215.000,00
Anagrafe	Euro 83.436,21
Manutenzione del verde	Euro 40.696,10
Manutenzione stradale	Euro 15.000,00
Trasporto pubblico	Euro 64.000,00

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente, si prevede con riferimento all'IMU una rimodulazione delle tariffe per determinate categorie catastali come meglio specificato nei punti seguenti.

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art 13-bis del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla*

data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”

Visti:

- il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria”;
- il “Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili”;

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 dell'8.3.2017 ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU e della TASI anno 2017”;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 dal Responsabile Area Contabilità Dott.ssa Alessia Giannarelli;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità, dal Responsabile Area Contabilità Dott.ssa Alessia Giannarelli;

Ascoltata la seguente dichiarazione di voto del Consigliere Santini Corrado: “mi richiamo ai miei interventi dei precedenti Consigli Comunali in materia di IMU e TASI, confermando che non concordiamo sulle aliquote che l'Amministrazione Comunale impone”;

Con 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Massi Valentina, Righi Brunella, Santini Corrado, Zubelli Giuseppe, Romeo Salvatore, Cossu Debora);

DELIBERA

1) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2) per il tributo **IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

2.a) Di dare atto che, ai sensi dell'art 13 D.L. 201/2011, come modificato dall'art 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 e dalla legge n. 208/2015, l'IMU non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

- proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
 - i) ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

2.b) Di approvare per l'anno 2017 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 0,40 per cento:

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (solo un C/2, un C/6 e un C/7).

b) Aliquota 1,06 per cento:

per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

c) Aliquota agevolata 0,80 per cento:

1. per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, sino al primo grado di parentela (genitori e figli), che la utilizzino come abitazione principale (compresa una sola pertinenza a scelta).

La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta (se non già presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 o 2016).

In caso di decesso di un figlio/a titolare di abitazione data in comodato d'uso ad un genitore, gli eredi possono mantenere al congiunto l'agevolazione già in essere.

Ai sensi dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201, così come modificato dalla Legge 208/2015, la base imponibile è ridotta del 50% per i comodati gratuiti per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d) Aliquota agevolata 0,60 per cento:

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA - SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune in data 27 maggio 2004, Prot. N. 12460 al quale hanno aderito anche CONFABITARE e ASSOCASA, ai sensi dell'art. 2 c.3 della legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale (se non già presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 o 2016);

Ai sensi delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

e) Aliquota agevolata 0,76 per cento:

per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all' A.I.R.E. del Comune di Arcola e che la stessa non risulti locata”;

f) Aliquota ordinaria 1,06 per cento:

1. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di competenza statale e 0,30% quota di competenza comunale);
2. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992;
3. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.

2.c Di approvare per l'anno 2017 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;

2.d) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari, nella misura di euro 200,00.

3) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

3.a) Di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutte le aree fabbricabili e tutti gli immobili siti nel Comune di Arcola ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determinano, nei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote:

a) Aliquota 0,20 per cento:

per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6 e un C/7).

b) Aliquota 0,25 per cento:

1. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Tale aliquota si applica solo al possessore dell'unità immobiliare nella misura del 90% come previsto dal Regolamento TASI e non all'occupante per il quale ai sensi di legge la tassa è esclusa.
2. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 0,10 per cento:

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

3.b Di dare atto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare l'imposta comunale TASI non è applicata.

3.c Di dare atto che il gettito TASI è destinato a parziale copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al redigendo Bilancio di Previsione 2017, ammontanti complessivamente a 692.038,86, di cui 668.038,86 come trasferimenti dallo Stato:

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 273.906,55
Illuminazione pubblica euro	Euro 215.000,00
Anagrafe	Euro 83.436,21
Manutenzione del verde	Euro 40.696,10
Manutenzione stradale	Euro 15.000,00
Trasporto pubblico	Euro 64.000,00

- 4) di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014;
- 5) di dare atto che, per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC), contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2017, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Inoltre, stante l'urgenza, con 10 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Massi Valentina, Righi Brunella, Santini Corrado, Zubelli Giuseppe, Romeo Salvatore, Cossu Debora), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa EMILIANA ORLANDI

Il Presidente
Dott.ssa MILENA MENCARELLI

Il Segretario
Dott.ssa MARINA DEL RY

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 07-04-2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINA DEL RY

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 31-03-2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARINA DEL RY
